

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA 379 DEL 17-06-2019

Oggetto: Progetto di accelerazione della ricostruzione privata nei comuni del cratere sismico del 2009. Attingimento dall'elenco referenziato (short-list) di tecnici esperti. Approvazione contratti e conferimenti di incarico ad Arch. ANTONIO MASTROGIUSEPPE, Ing. MIRKA FELICIONI e Ing. PAOLA IACOBUCCI. Trasmissione atti per i controlli preventivi di legittimità.

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE
E DELLA CONTABILITA' SPECIALE**

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”*;


VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, *Capo X-bis*, recante *“Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”*;

VISTO l'art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

VISTO il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71;

VISTA l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29 ottobre 2012 che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali, nonché il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministro dell'Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Banca dati amministrazioni pubbliche BDAP) sullo stato di attuazione



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre;

VISTO il DPCM del 13 dicembre 2018 (visto e annotato al n. 4247 del 21/12/2018 nel registro dell'Ufficio del Bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. 2282 del 21/12/2018) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a conferire l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere all'Ing. Raffaello Fico per la durata di un triennio;

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione e di funzionamento USRC recante all'art. 13, lett. b) la disciplina per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterni;

VISTO il D. Lgs. 165 del 2001 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'art. 1, comma 1148 della legge n. 205/2017 che rinvia al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore del divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;

RICHIAMATO il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, che ha disposto (con l'art. 22, comma 8) che *"Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° luglio 2019"*.


CONSIDERATO che anche a seguito delle ulteriori esigenze derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia a fare data dal 24 agosto 2016 e che hanno interessato i Comuni della Regione Abruzzo già colpiti dal sisma 2009, la dotazione di personale originariamente assegnata all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere si è rilevata essere insufficiente a far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali in tempi tali da garantire il rapido rientro delle popolazioni della Regione Abruzzo colpite dagli eventi sismici susseguitisi a partire da aprile 2009;

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 39 *bis* - Modifiche all'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 del decreto legge n. 109/2018 l'Ufficio Speciale si trova nell'impossibilità di integrare e/o implementare il contingente di personale *ope legis* definito dall'art. 67-ter comma 5 del decreto legge n. 83 del 2012 convertito in legge n. 134 del 2012, dedicato alle attività istruttorie;

RITENUTO necessario, per far fronte alle sopraggiunte esigenze, procedere alla costituzione di una short list di tecnici esperti per l'espletamento delle attività di assistenza tecnica specialistica all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere nell'ambito delle attività istruttorie dei progetti di recupero del patrimonio edilizio danneggiato nei comuni del cratere in seguito all'evento sismico del 2009 e nei comuni fuori cratere in seguito all'evento sismico del 2009 cui attingere per la eventuale stipula di contratti di lavoro autonomo ad esperti di comprovata esperienza e professionalità;

CONSIDERATO che le citate attività sono ritenute indispensabili per il perseguimento degli obiettivi di rapida evasione delle richieste di contributo, riferite ad annualità pregresse, già depositate presso gli Uffici preposti alla istruttoria delle stesse, nonché per far fronte all'esame delle richieste di erogazione dei contributi già rilasciati, riferiti ad interventi in corso di realizzazione;

RITENUTO per le finalità sopra esposte, di dover adempiere a quanto di propria competenza dando avvio alla procedura di costituzione dell'elenco provvedendo all'approvazione dell'Avviso pubblico finalizzato alla costituzione dell'elenco cui attingere per l'affidamento di incarichi ad esperti di comprovata esperienza e professionalità;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

PRECISATO che la costituzione dell'elenco referenziato (short list) non comporta alcun diritto o aspettativa, non configurandosi in alcun modo una procedura concorsuale ovvero elaborazione di graduatorie, posto che l'inserimento in short list non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico di qualsivoglia natura presso l'Ufficio Speciale, che l'elenco ha validità triennale, con facoltà di aggiornamento annuale previa pubblicazione di apposito avviso di aggiornamento;

RICHIAMATA la Determina USRC n. 150 del 26/02/2019 con cui il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ha approvato un avviso per la costituzione di un elenco referenziato (short-list) di tecnici esperti;

RICHIAMATA la successiva Determina USRC n. 257 del 16 aprile 2019 con cui è stata approvata la short list di tecnici esperti all'esito delle attività istruttorie di verifica dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2 dell'Avviso Pubblico del 26 febbraio 2019;


RICHIAMATO l'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 ove si prevede che: "6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) *l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*
- d) *devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.*

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti";

RAVVISATA la possibilità di procedere all'affidamento di incarichi di lavoro autonomo ex artt 7, comma 6, del D.Lgs. 165 del 2001 e artt. 2222 e s.s. del Codice Civile;

ACCERTATI peraltro i presupposti di legittimità di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165 del 2001 in ragione degli obiettivi di progetto relativi all'accelerazione delle attività istruttorie la cui giacenza si è determinata nell'arco degli ultimi 18 mesi in ragione della fase di vacatio ed avvicendamento del Titolare e del complesso



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

processo di riorganizzazione dei servizi all'esito dell'avvenuta soppressione degli UTR avvenuta ex art. 2-bis, comma 32, Decreto Legge n. 148 del 2017, convertito in Legge n. 172 del 2017;

RITENUTO a tale proposito di dover precisare che:

- a eccedenti e straordinarie incombenze, determinatesi in ragione delle mutate funzioni ed attività dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere a far data dal 1° luglio 2018, non si può far fronte mediante ricorso a personale in dotazione rendendosi necessario ricorrere a esperti esterni la cui comprovata esperienza renda verosimile il raggiungimento degli obiettivi istruttori in tempi ragionevolmente inferiori e contratti rispetto agli ordinari tempi istruttori nell'ambito di un progetto di accelerazione della ricostruzione;
- la dotazione di personale in assegnazione all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere è stata fortemente ridotta in ragione delle previsioni di cui all'art. 39-bis del Decreto Legge n. 28 settembre 2018, n. 109, convertito in Legge n. 16 novembre 2018, n. 130, il quale ha previsto il congelamento delle sostituzioni determinandosi una dotazione di circa 50 unità di personale a fronte delle 72 previste dall'art. 67-ter, comma 5, del Decreto Legge n. 83 del 2012 convertito in Legge n. 134 del 2012, nonostante l'assegnazione di nuovi e maggiori oneri istruttori;
- unitamente alle funzioni istruttorie assegnate all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere dal citato art. 2-bis, comma 32, del Decreto Legge n. 148 del 2017, convertito in Legge n. 172 del 2017, il legislatore ha altresì assegnato all'Ufficio stesso le funzioni istruttorie riferite ai circa 110 comuni fuori cratere (cfr. art. 11, comma 13, Decreto Legge n. 78 del 2015, convertito in Legge n. 125 del 2015);
- l'art. 22 del decreto legge n. 32 del 2019 in conversione ha assegnato all'Ufficio Speciale fondi per i maggiori oneri derivanti dalle esigenze correlate alla soppressione degli UTR ed all'istruttoria delle pratiche dei comuni fuori cratere;

RILEVATO che per le attuali necessità ed esigenze degli obiettivi di accelerazione dei processi istruttori riferiti alle pratiche disciplinate dal D.P.C.M. n. 1 del 2014 e dalle O.P.C.M. per interventi sui comuni fuori cratere, si è ritenuto necessario avviare un progressivo attingimento per il conferimento di incarichi ad esperti individuati all'esito della comparazione dei profili di cui alla short list dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;


PRECISATO che in sede di comparazione sono stati utilizzati i seguenti criteri preferenziali:

- a) Possesso dei titoli di studio ed accademici nelle discipline tecniche afferenti alle attività oggetto dell'incarico quali: master, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, pubblicazioni scientifiche, docenze universitarie;
- b) Esperienza di durata superiore ad un triennio nella istruttoria degli aggregati complessi in muratura;

RILEVATO che in ragione dei citati criteri per le attuali necessità ed esigenze dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere all'esito della valutazione comparativa di tutti gli esperti inseriti nella più volte citata short list si è addivenuti ad un primo elenco di figure professionali giusto verbale del 6 giugno 2019;

RAVVISATA la possibilità di procedere all'affidamento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.;

PRECISATO che le condizioni di svolgimento dell'incarico sono dettagliate nel contratto allegato alla presente determinazione quale parte integrante della stessa;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

CIPE n. 55 del 25 ottobre 2018 pubblicata in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2019 allegata al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;

5. di mandare copia del presente atto in uno al contratto individuale ed al relativo curriculum vitae ivi compresa le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità aggiornata alla pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente.

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**

Ing. Raffaello Fico